

# Un freno all'autocarro fasullo

*Intervento per impedire l'uso ufficio ai mezzi di lusso*

**L'**abuso nell'utilizzo delle auto intestate alle società è stato, e sarà sempre, un problema di controlli — frequenti e mirati — che non possono essere surrogati da modifiche normative. Se il coniuge o il figlio del titolare di una società scorrazzano con un'auto di lusso (nozione da riferire ai 50-100 mila euro di prezzo del veicolo e non all'anacronistico ed errato criterio della cilindrata) intestata alla società, e non vengono mai fermati, specie nelle località turistiche, è ovvio che il comportamento anomalo diventa la norma e che continuerà a esserlo con qualsiasi disposizione di legge.

**Il falso autocarro.** Nella sintesi del provvedimento resa nota subito dopo il Consiglio dei ministri troviamo due misure relative a queste diffuse irregolarità. Cominciamo dalla seconda, così formulata: «si prevedono meccanismi attraverso i quali evitare che automobili di lusso a uso personale possano essere immatricolate come autocarri da lavoro e quindi godere dei relativi sconti fiscali». Un altro abuso di immatricolazione riguardava la categoria dell'"uso ufficio", che aveva consentito in alcune zone di immatricolare come veicolo speciale delle normalissime berline con la presa per il computer.

In base alle disposizioni della Motorizzazione, entrambe le ipotesi non dovrebbero essere più possibili, e quindi il dettato normativo dovrebbe semmai concentrarsi sull'aggravamento delle sanzioni — sino alla confisca del veicolo — che non sulla metodologia.

Su questo argomento ricordiamo anche la risoluzione 23 luglio 2002 n. 244/E, che dichiara ineducibile l'Iva e i costi relativi a un veicolo utilizzato da un notaio e immatricolato come "autocarro". L'interessato aveva addirittura proposto un interpellò, ai sensi dello Statuto del contribuente, precisando che questo tipo di veicolo era necessario per trasportare le pratiche agli uffici, oppure le forniture occorrenti per la sua attività.

Sempre nel 2002 il ministero dei Trasporti era intervenuto due volte, stabilendo che:

■ le auto a uso ufficio sono soltanto dei veri e propri furgoni, con particolari caratteristiche. Pertanto non possono essere immatricolate con tale qualifica delle normali autovetture, alle quali vengano aggiunti limitati accessori (nello stesso senso anche la risoluzione 12 novembre 2001 n. 179/E);

■ gli uffici della Motorizzazione devono verificare il rispetto di rigorosi limiti all'immatricolazione di autoveicoli come "autocarro".

**L'ammortamento delle auto.** L'altra disposizione viene illustrata nel seguente modo: «La norma, a partire dal 2006, esclude la possibilità di applicare gli ammortamenti anticipati per i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio d'impresa, disciplinati dall'articolo 164 del Tuir, comma 1, lettera b). La normativa proposta si applica anche alle imprese soggette ad Irpef. L'obiettivo è di evitare che le norme destinate ad agevolare l'attività delle imprese siano utilizzate per l'acquisto di auto di lusso per motivi personali».

Osserviamo che una simile modifica normativa ha il pregio di allineare il regime delle auto aziendali con quelle intestate ai professionisti, che non hanno mai usufruito degli ammortamenti anticipati. Per entrambi, peraltro, rimane la via di uscita del leasing, la cui durata minima è di soli 24 mesi, essendo l'aliquota ordinaria di ammortamento delle auto pari al 25 per cento.

La motivazione indicata nel comunicato è sicuramente contraddittoria, specie nel riferimento alle auto "di lusso", in quanto la norma del Tuir citata consente la deduzione solo del 50% di 18mila euro, cioè di un imponibile — nell'arco di quattro anni — di soli 9mila euro.

Manca quindi un elemento di deduzione delle auto di valore elevato, che rimangono nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 164, ma solo se vi è un addebito di 4.500 km annui al dipendente, in base alla tariffa Aci. E con la norma che parla solo di dipendenti, è stato già chiarito (risposta n. 10 della circolare 5/E del 2001) che la disposizione non si estende agli amministratori, per i quali si deducono solo i 9mila euro in quattro anni.

**RAFFAELE RIZZARDI**